REGOLAMENTO (CEE) N. 235/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1990

che fissa per la campagna 1990 i prezzi d'offerta comunitari dei cetrioli applicabili per la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione [2] ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna;

considerando che a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei dieci », efficace a partire dal 1° gennaio 1990, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per i cetrioli provenienti dalla Spagna unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dall'11 febbraio al 10 novembre;

considerando che a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89 i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che i cetrioli prodotti nella Comunità a dieci provengono essenzialmente da colture in serra; che i prezzi di offerta fissati per tale campagna di commercializzazione riguardano pertanto questo tipo di prodotto; che i cetrioli importati dalla Spagna nella Comunità provengono da coltura in pieno campo; che tali cetrioli, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili né per qualità né per prezzo ai prodotti di serra; che è quindi opportuno applicare un coefficiente di adattamento ai corsi dei cetrioli che non siano prodotti in serra;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per i cetrioli, per il periodo dall'11 febbraio al 10 novembre 1990 ai livelli seguenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1990, i prezzi d'offerta comunitari per i cetrioli (codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— febbraio: dall'11 al 20:	144,61
dal 21 al 28:	109,79
— marzo:	93,13
— aprile:	78,37
— maggio:	65,97
— giugno:	56,92

[1] GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.
[2] GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

— luglio :	48,36
— agosto :	48,73
— settembre :	57,72
— dal 1° ottobre al 10 novembre :	80,58

2. Per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo si applica, ai corsi dei cetrioli non prodotti in serra, importati in provenienza dalla Spagna previa detrazione dei dazi doganali :

— dall'11 febbraio al 30 settembre il coefficiente 1,30 ;

— dal 1° ottobre al 10 novembre il coefficiente 1,00.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione